



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 dicembre 2012 (28.01)
(OR. en)**

**17383/1/12
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0280 (COD)**

**AGRI 847
AGRIFIN 245
CODEC 2947**

NOTA

della:	presidenza
alle:	delegazioni
nn. docc. precc.:	10890/12, 13206/1/12 REV 1, doc. 14148/12, 14149/1/12 REV 1, 14153/12, 15625/12, 15793/12, 15874/5/12 REV 5, 16050/2/12 REV 2, 16083/12, 16223/12 ADD 1, 17383/12
nn. propp. Comm.:	15396/11 + REV 1, REV 2 (NL), REV 3 - COM(2011) 625 final/3, 14483/12 - COM(2012) 552 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (<i>riforma della PAC</i>) <i>- Progetto di regolamento consolidato riveduto dalla presidenza</i>

In seguito alla riunione del Comitato speciale Agricoltura del 10 dicembre 2012, si trasmette in allegato, per le delegazioni, il progetto di regolamento consolidato riveduto sui pagamenti diretti preparato dalla presidenza.

Il presente testo evidenzia tutte le modifiche rispetto alla proposta in *corsivo grassetto* e con [...].

Il testo si fonda sulle modifiche preparate dalla presidenza danese (doc. 10890/12)¹ e contiene le modifiche in appresso preparate dalla presidenza cipriota e in merito alle quali la presidenza ha rilevato l'ampio sostegno delle delegazioni:

- sugli articoli 18 (Diritti all'aiuto), 21 (Prima assegnazione di diritti all'aiuto), 23 (Costituzione e uso della riserva nazionale) e 25 (Attivazione dei diritti all'aiuto) in base al doc. 13206/1/12 REV 1, adattati per rispecchiare l'esito della discussione svoltasi in sede di CSA il 17.9.2012²;
- sull' articolo 22, paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis (Valore dei diritti all'aiuto) (doc. 14148/12), adattati per rispecchiare l'esito della riunione del Gruppo "Questioni agricole orizzontali" del 6 e 12 dicembre 2012;
- sugli articoli 48, 49 e 51 (Regime per i piccoli agricoltori) in base al doc. 14149/1/12 REV 1 adattati per rispecchiare l'esito della discussione svoltasi in sede di CSA il 12 novembre 2012³;
- sugli articoli 36 e 37 (Pagamento per i giovani agricoltori) (docc. 14153/12 e 15625/12);
- sull'adesione della Croazia unitamente alle modifiche legislative proposte (doc. 15793/12);
- sull'articolo 53 bis, paragrafo 1⁴ relativo alla protezione dei dati (doc. 16050/2/12 REV 2), adattato dalla presidenza in consultazione con il Servizio giuridico del Consiglio per andare incontro alle delegazioni;
- sull'uso della "clausola di mancato parere" (doc. 16083/12).

Si invitano inoltre le delegazioni a prendere nota che gli articoli da 29 a 33 (ecosostenibilità) sono stati adattati per rispecchiare l'esito della riunione del Gruppo "Questioni agricole orizzontali" del 12 dicembre 2012 e che il testo sull'ecosostenibilità è in corso di realizzazione.

¹ Relazione sull'andamento dei lavori riportata nel doc. 8949/12.

² Resoconto sommario di cui al doc. 13828/12.

³ Resoconto sommario di cui al doc. 16117/12.

⁴ Soppressione del termine "unicamente".

Le questioni politiche in sospenso⁵ incluse quelle riportate nello schema di negoziato per la rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP)⁶ sono riportate nel testo tra parentesi quadre.

Si invitano inoltre le delegazioni a prendere nota del fatto che i considerando richiederanno un adattamento in una fase successiva per rispecchiare la posizione del Consiglio.

⁵ Cfr. la relazione della presidenza sull'andamento dei lavori, figurante nel doc. 17592/12.

⁶ Doc. 15602/12.

Progetto di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43,
paragrafo 2,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il
cotone accluso allo stesso,

vista la proposta della Commissione europea⁷,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

visto il parere del Comitato delle regioni⁹,

sentito il garante europeo della protezione dei dati¹⁰,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"¹¹ espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori¹². Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 73/2009 e sostituirlo con un nuovo regolamento. Nella misura del possibile, la riforma dovrà inoltre snellire e semplificare le disposizioni.
- (2) Il nuovo regolamento deve contenere tutti gli elementi essenziali riguardanti il pagamento del sostegno unionale agli agricoltori e stabilire i criteri e le condizioni, inestricabilmente collegati a tali elementi essenziali, di accesso a tali pagamenti.

¹¹ COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

¹² GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

- (3) Occorre chiarire che il regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune¹³ [regolamento orizzontale sulla PAC] e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano alle misure previste dal presente regolamento. Per motivi di coerenza con altri strumenti giuridici riguardanti la PAC, alcune norme contenute nel regolamento (CE) n. 73/2009 *devono essere* previste dal regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], in particolare quelle *definite al fine di* garantire l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle disposizioni in materia di pagamenti diretti, come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, le norme in materia di condizionalità quali i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche e ambientali e il monitoraggio e la valutazione delle misure pertinenti, nonché le disposizioni relative al recupero dei pagamenti non dovuti.

[...]

¹³ GU L [...] del [...], pag. [...].

[...] ¹⁴.

[...]

¹⁴ [...].

[...]

[...]

[...]

[...]

- (11) Al fine di garantire che gli importi destinati al finanziamento della PAC rispettino i massimali annui di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], è opportuno mantenere un adattamento del livello del sostegno diretto nel corso di un dato anno civile. L'aggiustamento dei pagamenti diretti deve essere applicato esclusivamente agli agricoltori che ricevono oltre 5 000 EUR nell'anno civile considerato. Tenuto conto del livello dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori della Bulgaria, della **Croazia** e della Romania nell'ambito dell'applicazione del meccanismo di introduzione progressiva a tutti i pagamenti diretti concessi in tali Stati membri, è opportuno che tale strumento di disciplina finanziaria si applichi alla **Bulgaria e alla Romania** a decorrere dal 1° gennaio 2016 *ed alla Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2022*.

[...]

- (13) Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a beneficiari il cui obiettivo commerciale non era affatto, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola, come nel caso di aeroporti, aziende ferroviarie, società immobiliari e società di gestione di terreni sportivi. Per garantire una concessione più mirata del sostegno, gli Stati membri non devono assegnare pagamenti diretti a tali persone fisiche e giuridiche. I piccoli agricoltori part-time danno un contributo diretto alla vitalità della zone rurali: per tale motivo non deve essere impedito loro di ottenere pagamenti diretti.

(14) Per evitare oneri amministrativi eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti di piccola entità, è opportuno che gli Stati membri non erogino pagamenti diretti se l'importo è inferiore a 100 EUR o se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale viene richiesto l'aiuto è inferiore a un ettaro. Tuttavia, poiché le strutture delle economie agricole degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono scostarsi in misura significativa dalla struttura media unionale delle aziende agricole, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare soglie minime che riflettano la loro situazione particolare. Tenuto conto della struttura agricola molto specifica delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di decidere se applicare una soglia minima in tali regioni. Occorre inoltre dare agli Stati membri la possibilità di optare per uno solo di questi due tipi di soglia minima in funzione delle peculiarità della struttura del loro settore agricolo. Nell'eventualità che siano concessi pagamenti ad agricoltori con aziende cosiddette "senza terra", l'applicazione della soglia per ettaro sarebbe inefficace: è quindi opportuno applicare a tali agricoltori l'importo minimo collegato al sostegno. Per garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori della Bulgaria, *della Croazia* e della Romania i cui pagamenti diretti sono soggetti all'introduzione progressiva, la soglia minima deve essere basata sugli importi finali da concedere al termine del processo di introduzione progressiva.

[(15) La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. A motivo delle economie di scala, i beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di livello identico affinché l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i grandi beneficiari, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. Al fine di migliorare la ripartizione dei pagamenti tra gli agricoltori è pertanto giusto introdurre per i grandi beneficiari un sistema in base al quale il livello del sostegno è ridotto progressivamente e infine livellato. Tale sistema deve tuttavia tenere conto dell'intensità di lavoro dipendente onde evitare effetti sproporzionati nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti.

Tali massimali del sostegno non devono applicarsi ai pagamenti concessi per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, onde evitare di diminuire gli effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. Per rendere efficace il livellamento, gli Stati membri devono stabilire alcuni criteri volti a evitare che gli agricoltori cerchino di eluderne gli effetti attraverso operazioni abusive. Il prodotto della riduzione e del livellamento dei pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni deve rimanere negli Stati membri in cui è stato generato ed essere utilizzato per finanziare progetti che recano un contributo significativo all'innovazione a norma del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)¹⁵ [regolamento sviluppo rurale].]

- (16) [Per agevolare l'attuazione del livellamento, in particolare per quanto riguarda le procedure di concessione dei pagamenti diretti agli agricoltori e i corrispondenti trasferimenti di risorse allo sviluppo rurale,] occorre determinare massimali netti per ciascuno Stato membro al fine di limitare i pagamenti da corrispondere agli agricoltori [in seguito all'applicazione del livellamento.] Per tenere conto delle caratteristiche specifiche del sostegno concesso, nell'ambito della PAC, in forza del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione¹⁶ e del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo¹⁷, [nonché del fatto che tali pagamenti diretti non sono soggetti a livellamento,] nel massimale netto degli Stati membri interessati non devono essere inclusi i suddetti pagamenti diretti.
- (17) È opportuno precisare che le disposizioni del presente regolamento che possano dar luogo, da parte degli Stati membri, a comportamenti suscettibili di costituire aiuti di Stato sono escluse dall'applicazione delle norme unionali in materia di aiuti di Stato, poiché le disposizioni in questione subordinano la concessione del sostegno ad adeguate condizioni, o prevedono che la Commissione adotti tali condizioni, al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza.

¹⁵ GU L [...] del [...], pag. [...].

¹⁶ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

¹⁷ GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

- (18) Per conseguire gli obiettivi della PAC è possibile che i regimi di sostegno debbano essere adattati per tenere conto di nuovi sviluppi, se necessario anche entro termini brevi. Occorre pertanto prevedere la possibilità di una revisione dei regimi, in particolare alla luce dell'andamento dell'economia o della situazione di bilancio, il che significa che i beneficiari non possono contare sul fatto che le condizioni di concessione degli aiuti restino immutate.
- (19) Gli agricoltori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 o successivamente a tale data hanno percepito i pagamenti diretti secondo un meccanismo di introduzione progressiva, conformemente a quanto previsto negli atti di adesione. Il meccanismo riguardante la Bulgaria e la Romania sarà ancora in vigore nel 2014 e nel 2015 **e quello riguardante la Croazia sarà in vigore fino al 2022**. Tali Stati membri erano stati inoltre autorizzati a concedere pagamenti diretti nazionali integrativi. È opportuno mantenere per la Bulgaria, **la Croazia** e la Romania la possibilità di concedere tali pagamenti fino al termine dell'introduzione progressiva.

(19 bis) Il regolamento (CE) n. 73/2009, quale modificato dall'atto di adesione del 2011, prevede una riserva nazionale speciale per lo sminamento per la Croazia allo scopo di finanziare, per un periodo di dieci anni dopo l'adesione all'Unione, l'assegnazione di diritti all'aiuto ai terreni che saranno bonificati dalle mine e restituiti ad usi agricoli ogni anno. È opportuno stabilire le norme per la determinazione degli importi destinati a finanziare gli aiuti per tali terreni nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal presente regolamento e relative alla gestione della riserva.

- (20) Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori¹⁸ e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. Ciò dovrebbe comportare la scadenza dei diritti all'aiuto ottenuti in forza di tali regolamenti e l'assegnazione di diritti nuovi, seppure ancora basati sul numero di ettari ammissibili a disposizione degli agricoltori nel primo anno di attuazione del regime.
- (21) A causa dell'integrazione consecutiva di vari settori nel regime di pagamento unico e del conseguente periodo di adeguamento concesso agli agricoltori, è diventato sempre più difficile giustificare le notevoli differenze individuali nel livello del sostegno per ettaro determinate dall'uso di riferimenti storici. Il sostegno diretto al reddito deve pertanto essere distribuito in maniera più equa fra gli Stati membri riducendo il legame con i riferimenti storici e tenendo conto del contesto generale del bilancio dell'Unione. Per garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti, pur tenendo conto delle differenze tuttora esistenti [nei livelli salariali e nei costi dei fattori produttivi,] i livelli del sostegno diretto per ettaro devono subire un progressivo adeguamento. Gli Stati membri con un livello di pagamenti diretti inferiore al [90%] della media devono colmare [un terzo] della differenza fra il loro livello attuale e detto livello. [Tale convergenza deve essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale.] Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno Stato membro o in una regione devono avere un valore unitario uniforme, a seguito di un processo di convergenza verso tale valore svoltosi per fasi lineari durante il periodo di transizione.

¹⁸ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009.

(21 bis) Per evitare tuttavia conseguenze finanziarie destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati membri che hanno usato il regime di pagamento unico, in particolare il modello storico, dovrebbero avere la facoltà di tenere parzialmente conto dei fattori storici nel calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del nuovo regime. [È opportuno che il dibattito sul futuro quadro finanziario pluriennale per il periodo che avrà inizio nel 2021 si concentri sull'obiettivo della totale convergenza degli aiuti diretti durante tale periodo attraverso la loro distribuzione uniforme in tutta l'Unione.]

(22) L'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico insegna che è opportuno mantenere alcune delle sue componenti principali, compresa la determinazione di massimali nazionali al fine di garantire che il livello complessivo degli aiuti non superi gli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri continuino a disporre di una riserva nazionale da utilizzare per agevolare la partecipazione di nuovi agricoltori giovani al regime o eventualmente per tenere conto di esigenze specifiche di determinate regioni. Le norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto dovrebbero essere mantenute ma, ove possibile, semplificate.

[...]

[...]

- (25) Per quanto riguarda la canapa, è opportuno mantenere misure specifiche atte a impedire l'occultamento di colture illegali tra quelle ammissibili al pagamento di base, il che perturberebbe l'organizzazione comune del mercato della canapa. I pagamenti devono continuare pertanto a essere concessi unicamente per le superfici seminate con varietà di canapa che offrono determinate garanzie in relazione al contenuto di sostanza stupefacente.
- (26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di "inverdimento" dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati membri devono utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere agli agricoltori un pagamento annuo, in aggiunta al pagamento di base, per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche devono assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e siano collegate all'agricoltura, come ad esempio la diversificazione delle colture o il mantenimento di prati permanenti e di aree di interesse ecologico. Tali pratiche devono essere obbligatorie anche per gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone "Natura 2000", contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche¹⁹ e dalla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici²⁰, purché si tratti di pratiche compatibili con gli obiettivi di tali direttive.

¹⁹ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

²⁰ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

(26 bis) Gli agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici²¹ devono beneficiare della componente di "inverdimento" senza essere sottoposti a ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali riconosciuti prodotti dai sistemi di agricoltura biologica. La mancata osservanza della componente di "inverdimento" deve determinare l'irrogazione di sanzioni in forza dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

[...]

[...]

[...]

²¹ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

- (30) Per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nelle zone soggette a vincoli naturali specifici, gli Stati membri devono avere la facoltà di utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere un pagamento annuale per superficie, in aggiunta al pagamento di base, a tutti gli agricoltori che operano in tali zone. Tale pagamento non deve sostituire il sostegno fornito nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e non deve essere concesso agli agricoltori che operano in zone designate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)²², ma non designate a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] ²³ [regolamento sviluppo rurale].
- (31) La creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo ad opera di giovani agricoltori rappresenta una sfida sul piano finanziario di cui occorre tenere conto nell'assegnazione dei pagamenti diretti e nella scelta degli obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un aspetto essenziale per la competitività del settore agricolo unionale, ed è quindi opportuno istituire un sostegno al reddito dei giovani agricoltori che iniziano l'attività agricola, onde favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle loro aziende nella fase successiva all'avviamento. Gli Stati membri devono avere la facoltà di utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere un pagamento annuale per superficie, in aggiunta al pagamento di base, ai giovani agricoltori. Tale pagamento deve essere concesso per un periodo massimo di cinque anni, in quanto deve limitarsi alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento.

²² GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. [regolamento sviluppo rurale].

²³ GU L [...] del [...], pag. [...].

[...]

- (33) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino al 5% dei loro massimali nazionali per tale sostegno, oppure fino al 10% qualora il loro livello di sostegno accoppiato in almeno uno degli anni del periodo 2010-2013 sia stato superiore al 5%. Tuttavia, in casi debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari esigenze in una determinata regione, e previa approvazione della Commissione, è opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del 10% del massimale nazionale. Il sostegno accoppiato deve essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali regioni. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo per importi che superano il 10% del massimale nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011.

[...]

- (35) ***Una parte del*** sostegno al settore del cotone ***a norma del*** regolamento (CE) n. 73/2009 continua a mantenere il legame con la coltivazione del cotone attraverso un pagamento specifico per ettaro ammissibile, in modo da premunirsi contro qualsiasi rischio di perturbazione della produzione nelle regioni produttrici di cotone, tenendo conto di tutti i fattori che influenzano tale scelta. È opportuno mantenere tale scelta alla luce degli obiettivi del protocollo n. 4 sul cotone accluso all'atto di adesione del 1979.

[...]

(37) A norma del capo 2 del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone²⁴, ogni Stato membro produttore di cotone è tenuto a presentare alla Commissione, ogni quattro anni e per la prima volta entro il 1° gennaio 2009, un progetto di programma quadriennale di ristrutturazione oppure, entro il 31 dicembre 2009, un unico progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni. Alla luce dell'esperienza, la ristrutturazione del settore del cotone darebbe migliori risultati se fossero adottate altre misure, comprese quelle finanziate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], il che permetterebbe anche un maggiore coordinamento con le misure adottate in altri settori. Occorre tuttavia rispettare i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese già impegnate in programmi di ristrutturazione. È pertanto opportuno permettere che siano portati a termine i programmi di quattro o di otto anni già in corso. Al termine di tale periodo, tuttavia, i programmi devono concludersi. I fondi resi disponibili dai programmi quadriennali possono allora aggiungersi alle risorse unionali disponibili per finanziare misure da realizzare nell'ambito dello sviluppo rurale a partire dal 2014. Dati i vincoli imposti dal periodo di programmazione, i fondi resi disponibili dopo la conclusione dei programmi della durata di otto anni non potrebbero essere utilizzati per i programmi di sviluppo rurale nel 2018 e sarebbe quindi più utile trasferirli ai regimi di sostegno di cui al presente regolamento, come già previsto all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008. Il regolamento (CE) n. 637/2008 diventerà perciò obsoleto a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dal 1° gennaio 2018 per quanto riguarda gli Stati membri che hanno, rispettivamente, programmi della durata di quattro o di otto anni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 637/2008.

²⁴ GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1.

(38) È opportuno istituire un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo è opportuno istituire un pagamento forfettario in sostituzione di tutti i pagamenti diretti. È opportuno introdurre norme che semplifichino le formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], senza compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica ai piccoli agricoltori. Questo regime deve prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più competitive. L'accesso a tale regime deve essere perciò riservato alle aziende esistenti.

[...]

(40) A fini di semplificazione e per tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, è opportuno che in tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative al regime di pagamento di base e ai pagamenti connessi nonché al sostegno accoppiato non devono applicarsi a tali regioni.

- (41) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del monitoraggio, dell'analisi e della gestione dei pagamenti diretti, sono necessarie comunicazioni da parte degli Stati membri.
- (42) Si applica²⁵ la legislazione dell'Unione sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati²⁶ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati²⁷.
- (43) Per rafforzare la propria politica di sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti al loro sostegno per lo sviluppo rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri [il cui livello di sostegno diretto rimane inferiore al [90%] del livello medio dell'Unione] devono avere la possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro massimale dei pagamenti diretti. Tali scelte devono essere operate, entro certi limiti, una sola volta per tutto il periodo di applicazione del presente regolamento.

²⁵ Considerando da adattare per chiarire la possibilità permanente di trattare i dati per altri regimi di aiuti.

²⁶ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

²⁷ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[...]

- (45) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. ***L'obiettivo, il contenuto e la portata di ogni delega sono stabiliti in dettaglio nei pertinenti articoli.*** È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(46) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione in merito agli aspetti seguenti: ***l'autorizzazione di pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia; la fissazione dell'importo da inserire nella riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia;*** la fissazione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base; l'adozione di norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto; l'adozione di misure riguardanti il ritorno nella riserva nazionale dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione degli obblighi in merito alla comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto alle autorità nazionali e i termini entro i quali devono avvenire tali comunicazioni; la fissazione del massimale annuo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente; la fissazione del massimale annuo del pagamento per le zone soggette a vincoli naturali; la fissazione del massimale annuo del pagamento per i giovani agricoltori; la fissazione dei massimali annui per il sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione di norme sulla procedura per la valutazione e l'approvazione delle decisioni nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione di norme sulla procedura di rilascio ai produttori dell'autorizzazione per i terreni e le varietà, e le relative comunicazioni, ai fini del pagamento specifico per il cotone; la fissazione di norme per il calcolo della riduzione da applicare all'importo del pagamento specifico per il cotone; l'adozione delle norme riguardanti gli obblighi generali di comunicazione ***e l'adozione delle misure necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici in casi di emergenza.*** Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²⁸.

²⁸ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (47) *Al fine di risolvere problemi urgenti e imprevisti che insorgano in uno o più Stati membri assicurando nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, circostanze straordinarie pregiudichino la concessione del sostegno e mettano a repentaglio l'efficace attuazione dei pagamenti nel quadro dei regimi di sostegno elencati nel presente regolamento.*
- (48) Poiché gli obiettivi del presente regolamento ***non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione*** attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale dell'Unione e concentrandosi su priorità individuate con chiarezza, in considerazione delle interconnessioni tra il presente regolamento e gli altri strumenti della PAC, delle disparità tra le diverse zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, ***l'Unione può adottare misure in base*** al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. ***Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.***

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce:

- a) norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I (di seguito: "pagamenti diretti");
- b) disposizioni specifiche riguardanti:
 - i) un pagamento di base a favore degli agricoltori (di seguito: "regime di pagamento di base");
 - ii) un pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
 - iii) un pagamento facoltativo a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali;
 - iv) un pagamento a favore dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;
 - v) un regime di sostegno accoppiato facoltativo;
 - vi) un pagamento specifico per il cotone;
 - vii) un regime semplificato a favore dei piccoli agricoltori;
 - viii) un quadro per consentire alla Bulgaria, *alla Croazia* e alla Romania di integrare i pagamenti diretti.

Articolo 2

Modifica dell'allegato I

Per assicurare la certezza del diritto è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 ***per quanto riguarda la modifica*** dell'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I ***nella misura necessaria per tener conto di eventuali nuovi atti legislativi su regimi di sostegno che potranno essere adottati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

Articolo 3

Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo

L'articolo 11 non si applica alle regioni dell'Unione di cui all'articolo 349 del *TFUE*, (di seguito denominate "regioni ultraperiferiche"), né ai pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo a norma del regolamento (CE) n. 1405/2006.

I titoli III, IV e V non si applicano alle regioni ultraperiferiche.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "agricoltore", una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 52 del *TUE* in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del *TFUE*, e che esercita un'attività agricola;
 - b) "azienda", tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
 - c) "attività agricola",
 - l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
 - il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza particolari interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli *consueti, in base a criteri che saranno definiti dagli Stati membri in virtù del quadro stabilito dalla Commissione*, o
 - lo svolgimento di un'attività minima, che sarà definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

- d) "prodotti agricoli", i prodotti elencati nell'allegato I del *TUE e del TFUE*, esclusi i prodotti della pesca nonché il cotone;
- e) "superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti;
- f) "seminativo", terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili; **gli Stati membri possono tuttavia decidere che il terreno adibito a coltivazioni in serre non sia considerato seminativo**;
- g) "colture permanenti", le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida;
- h) "prato permanente", terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni; può comprendere altre specie **che possono essere adibite a pascolo**, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. **Gli Stati membri possono decidere di includere superfici pascolabili che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio**;
- i) "erba o altre piante erbacee da foraggio", tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
- j) "vivai", le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
- vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
 - vivai di alberi da frutto e piante da bacche;
 - vivai ornamentali,

- vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda;
 - alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e virgulti;
- k) "bosco ceduo a rotazione rapida", le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 06 02 9041, che saranno definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;
- l) ***"vendita", la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto; questa definizione non comprende i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica e, in entrambi i casi, per fini non agricoli;***
- m) ***"affitto", l'affitto o analoghe transazioni temporanee.***

2. ***Per assicurare la certezza del diritto è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 che stabiliscano:***

[...]

a bis) il quadro nell'ambito del quale gli Stati membri definiscono i criteri che gli agricoltori devono soddisfare al fine di rispettare il loro obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c);

b) il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

[...]

- d) i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio *e i criteri per determinare le pratiche locali tradizionali di cui al* paragrafo 1, lettera h).

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI

CAPO 1
NORME COMUNI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI

Articolo 5

Finanziamento dei pagamenti diretti

I regimi di sostegno elencati nell'allegato I del presente regolamento sono finanziati in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Articolo 6

Massimali nazionali

1. Nell'allegato II figurano i massimali nazionali, fissati per Stato membro e per anno, comprendenti il valore totale dei diritti assegnati, della riserva nazionale e dei massimali stabiliti a norma degli articoli 33, 35, 37 e 39.

2. Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell'articolo 14 **e conseguenti all'applicazione dell'articolo 17 ter, secondo comma**, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 **che rivedano** i massimali nazionali fissati nell'allegato II.

Articolo 7

Massimali netti

1. Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro a norma dei titoli III, IV e V per un dato anno civile, previa applicazione dell'articolo 11, non può essere superiore ai massimali stabiliti nell'allegato III del presente regolamento.
Qualora l'importo totale dei pagamenti diretti *da corrispondere* sia superiore ai massimali stabiliti nell'allegato III, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per i pagamenti concessi a norma del regolamento (CE) n. 247/2006 e del regolamento (CE) n. 1405/2006.
- [2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il prodotto stimato del livellamento di cui all'articolo 11, che corrisponde alla differenza tra i massimali nazionali fissati nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 44, e i massimali netti fissati nell'allegato III, è reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].]
3. *Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell'articolo 14, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 che rivedano i massimali fissati nell'allegato III.*

Articolo 8

Disciplina finanziaria

1. Il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 5 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1° gennaio 2016, *in seguito all'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16, ed alla Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2022, in seguito all'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16 bis.*

3. *Al fine di garantire la corretta applicazione degli aggiustamenti dei pagamenti diretti in relazione alla disciplina finanziaria, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 che definiscano* norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 9

Agricoltore in attività

1. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche:
[...]
le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e *che* non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

[...]

3. **Per garantire la tutela dei diritti degli agricoltori** è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, che definiscano:

[...]

c) i criteri per determinare ***i casi*** in cui la superficie agricola di un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

c bis) i criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole e determinare l'importo di pagamenti diretti pertinente ai fini del paragrafo 4, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, e nel caso dei giovani agricoltori;

c ter) le eccezioni alla regola che impone di tenere conto delle entrate relative all'anno fiscale più recente, laddove tali cifre non siano disponibili.

- 4. *Gli Stati membri possono decidere di non concedere pagamenti diretti a persone giuridiche di diritto pubblico quali Stati, autorità regionali e locali, a persone fisiche o giuridiche o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, in una delle seguenti situazioni:***
- a) *le persone in questione gestiscono aeroporti, aziende ferroviarie, impianti idrici, società immobiliari, terreni sportivi e ricreativi, zone di caccia, zone di pesca e acquacoltura, campeggi od ogni altra azienda o attività non agricola analoga che gli Stati membri definiscono, se del caso, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, a meno che dette persone possano fornire prove verificabili, conformemente a requisiti stabiliti dagli Stati membri, le quali dimostrino che l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove,***
- b) *le persone in questione soddisfano criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti dagli Stati membri, i quali garantiscono che:***
- i) *le loro attività agricole costituiscano solo una parte insignificante delle loro attività economiche globali, o***
- ii) *la loro attività principale o l'oggetto sociale non sia l'esercizio di un'attività agricola.***
- 4 bis. *Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 4 agli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti per un importo non superiore a 5 000 EUR per l'anno precedente.***

Articolo 10

Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti

1. Gli Stati membri decidono di non concedere pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:
 - a) se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da concedere, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], in un dato anno civile è inferiore a 100 EUR;
 - b) se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale sono richiesti o devono essere concessi i pagamenti diretti, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], è inferiore a un ettaro.

Per tenere conto della struttura delle rispettive economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie di cui alle lettere a) e b) entro i limiti di cui all'allegato IV.

2. ***Lo Stato membro che abbia deciso di applicare*** la soglia basata sulla superficie di cui al paragrafo 1, lettera b), applica ***tuttavia*** la lettera a) di ***tale*** paragrafo ***agli agricoltori che ricevono il sostegno accoppiato per animale di cui al titolo IV e che detengono un numero di ettari inferiore alla soglia basata sulla superficie.***
3. Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

4. Per gli anni 2014 e 2015, in Bulgaria e in Romania l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla base dell'importo stabilito nella *parte A* dell'allegato V per l'anno corrispondente. ***Per gli anni 2014-2021, in Croazia l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla base dell'importo stabilito nella parte A dell'allegato V bis.***

[Articolo 11

Riduzione progressiva e livellamento del pagamento

1. L'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente regolamento in un dato anno civile [è] ridotto come segue:
 - del 20% per lo scaglione compreso tra più di 150 000 EUR e 200 000 EUR;
 - del 40% per lo scaglione compreso tra più di 200 000 EUR e 250 000 EUR;
 - del 70% per lo scaglione compreso tra più di 250 000 EUR e 300 000 EUR;
 - del 100% per lo scaglione superiore a 300 000 EUR.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è calcolato sottraendo i salari e gli stipendi effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali, dall'importo totale dei pagamenti diretti dovuti inizialmente all'agricoltore senza tenere conto dei pagamenti da concedere a norma del titolo III, capo 2, del presente regolamento.

3. ***Nessun beneficio consistente nell'evitare la riduzione progressiva e/o il livellamento del pagamento è concesso a favore degli agricoltori che risultino aver creato artificialmente, a decorrere dal 19 ottobre 2011, le condizioni per evitare gli effetti del presente articolo.]***

Articolo 12

Domande multiple

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili per la quale un agricoltore ha presentato una domanda di pagamento di base a norma del titolo III, capo 1, può essere oggetto di una domanda di qualsiasi altro pagamento diretto, nonché di altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 13

Aiuti di Stato

In deroga all'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [OCM unica], gli articoli 107, 108 e 109 del *TFUE* non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in conformità al presente regolamento.

Articolo 14

Flessibilità tra i pilastri

1. Anteriormente al 1° agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], fino al [10%] dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

Le decisioni di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione entro il **1° agosto 2013**.

La percentuale comunicata a norma del secondo comma rimane la stessa per gli **anni civili dal 2014 al 2019**.

2. Anteriormente al 1° agosto 2013 [la Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito] possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti a norma del presente regolamento fino al [5%] dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020 a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale]. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro il **1° agosto 2013**.

La percentuale comunicata a norma del secondo comma rimane la stessa per gli **anni civili dal 2014 al 2019**.

Articolo 15

Riesame

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento *mediante atto legislativo*, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

CAPO 2
DISPOSIZIONI APPLICABILI A BULGARIA, **CROAZIA** E ROMANIA

Articolo 16

Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Bulgaria e Romania

Per gli anni 2014 e 2015, in Bulgaria e in Romania i massimali nazionali per i pagamenti di cui agli articoli 33, 35, 37, 39 e 51 sono stabiliti sulla base degli importi fissati nella *parte A dell'allegato V*.

Articolo 16 bis

Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Croazia

In Croazia i pagamenti diretti sono introdotti in conformità al seguente schema di incrementi, espressi in percentuale del livello dei pagamenti diretti applicabili a decorrere dal 2022:

25% nel 2013,

30% nel 2014,

35% nel 2015,

40% nel 2016,

50% nel 2017,

60% nel 2018,

70% nel 2019,

80% nel 2020,

90% nel 2021,

100% a partire dal 2022.

Articolo 17

Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti *in Bulgaria e Romania*

1. Nel 2014 e nel 2015 la Bulgaria e la Romania hanno la facoltà di utilizzare pagamenti nazionali diretti per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, e, nel caso della Bulgaria, anche di integrare i pagamenti concessi nell'ambito del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2.
2. L'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del regime di pagamento di base, che possono essere concessi per gli anni 2014 e 2015, non supera gli importi stabiliti nella **parte B dell'**allegato V per ciascuno di tali anni.
3. Per la Bulgaria, l'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del pagamento specifico per il cotone **che può essere concesso per il 2014 e il 2015** non supera gli importi di cui alla **parte C dell'**allegato V per ciascuno di **detti** anni.
4. I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Articolo 17 bis

Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

1. ***La Croazia può integrare, previa autorizzazione della Commissione, qualunque dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, ove pertinente.***

2. *L'importo integrativo che può essere concesso in un dato anno e per un dato regime di sostegno è limitato a una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:*
- a) *l'importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo la piena introduzione dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 16 bis per l'anno civile 2022*
- e
- b) *l'importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo l'applicazione dello schema di incrementi in conformità dell'articolo 16 bis nell'anno considerato.*
3. *L'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi concessi non supera il massimale fissato nella parte B dell'allegato V bis per il corrispondente anno civile.*
4. *La Croazia può decidere, in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dell'aiuto integrativo nazionale da erogare.*
5. *L'autorizzazione della Commissione specifica il regime di sostegno a cui si riferisce e definisce il livello massimo per il quale possono essere versati i pagamenti diretti nazionali integrativi.*

Per quanto riguarda i pagamenti diretti nazionali integrativi destinati a integrare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, l'autorizzazione specifica anche i determinati tipi di agricoltura o i determinati settori agricoli di cui all'articolo 38, paragrafo 2, ai quali possono riferirsi i pagamenti diretti nazionali integrativi.

L'autorizzazione è concessa mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2 o paragrafo 3.

6. *Le condizioni di ammissibilità dei pagamenti diretti nazionali integrativi sono quelle applicabili al sostegno nell'ambito dei corrispondenti regimi di sostegno stabiliti dal presente regolamento.*

7. *I pagamenti diretti nazionali integrativi sono soggetti agli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della politica agricola comune. I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.*
8. *La Croazia presenta una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali integrativi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:*
- a) qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali integrativi;*
 - b) per ciascun pagamento diretto nazionale integrativo, il numero di beneficiari, l'importo totale dell'aiuto nazionale integrativo erogato nonché il numero di ettari, di animali o di altre unità per cui l'aiuto è stato concesso;*
 - c) una relazione sulle misure di controllo applicate in merito ai pagamenti diretti nazionali integrativi concessi.*

Articolo 17 ter

Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia

1. *A partire dal 2014 la Croazia comunica alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le superfici identificate in conformità all'articolo 57 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che sono state restituite ad usi agricoli nell'anno civile precedente.*

La Croazia comunica anche il numero di diritti all'aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre dell'anno civile precedente e l'importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento alla stessa data.

Se pertinente, le comunicazioni di cui al primo e al secondo comma sono trasmesse per regione quale definita ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1.

2. *La Commissione calcola su base annua l'importo da aggiungere agli importi stabiliti per la Croazia nell'allegato II, all'atto della revisione di tale allegato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, per finanziare il sostegno da concedere nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I per le superfici di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. Il suddetto importo è calcolato in base ai dati comunicati dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 e alla media stimata dei pagamenti diretti per ettaro in Croazia relativamente all'anno considerato.*

L'importo massimo da aggiungere in virtù del primo comma, in base alle superfici comunicate dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 del presente articolo fino al 2022, è pari a 9 600 000 EUR ed è soggetto all'applicazione dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16 bis, quale riportato nell'allegato V ter.

3. *La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la percentuale dell'importo da aggiungere, in virtù del paragrafo 2, che la Croazia include nella riserva nazionale speciale per lo sminamento allo scopo di assegnare diritti all'aiuto alle superfici di cui al paragrafo 1, primo comma. Questa percentuale è calcolata in base al rapporto tra il massimale del pagamento di base e l'importo fissato nell'allegato II prima dell'incremento in conformità del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.*

4. *Per il periodo dal 2014 al 2022 la Croazia fa uso della riserva nazionale speciale per lo sminamento per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori in base alle superfici sminate da essi dichiarate nell'anno considerato alle seguenti condizioni:*

- a) *si tratta di superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2,*
- b) *la superficie è stata restituita ad usi agricoli nel corso dell'anno civile precedente,*
- c) *la superficie è stata comunicata alla Commissione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.*

5. *Il valore dei diritti all'aiuto fissato a norma del presente articolo è il valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno dell'assegnazione, nei limiti dell'importo disponibile nella riserva nazionale speciale per lo sminamento.*

6. *Per tenere conto delle conseguenze della restituzione ad usi agricoli delle superfici sminate, comunicata dalla Croazia conformemente al presente articolo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 che adattino gli importi fissati nell'allegato V bis.*

TITOLO III
REGIME DI PAGAMENTO DI BASE E PAGAMENTI CONNESSI

CAPO 1
REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

SEZIONE 1
ISTITUZIONE DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

Articolo 18

Diritti all'aiuto

1. Possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base gli agricoltori che ottengono diritti all'aiuto ai sensi del presente regolamento mediante *l'assegnazione ai sensi dell'articolo 17 ter, paragrafo 4*, la prima assegnazione a norma dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a norma dell'articolo 23 o per trasferimento a norma dell'articolo 27.

Possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base anche gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto e la cui azienda è situata in uno Stato membro che ha deciso, ai sensi del paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti all'aiuto esistenti.

2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2013.
3. *In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che, entro il 31 dicembre 2013, mettono in atto il regime di pagamento unico su base regionale o su base regionale ibrida possono decidere, entro il 1° agosto 2013, di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti.*

Articolo 19

Massimale del regime di pagamento di base

1. La Commissione stabilisce, *per ciascuno Stato membro*, mediante atti di esecuzione, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II gli importi annui da determinare a norma degli articoli 33, 35, 37 e 39. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto e della riserva nazionale è uguale al rispettivo massimale nazionale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1. *Ai fini di tale calcolo, i diritti all'aiuto di cui all'articolo 24, paragrafo , lettera a), non sono considerati parte della riserva nazionale.*
3. *Se il* massimale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1 *è diverso da quello dell'*anno precedente, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 2. *Il primo comma non si applica se tale modifica è dovuta all'applicazione dell'articolo 17 ter, paragrafo 2.*

Articolo 20

Assegnazione regionale dei massimali nazionali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, anteriormente al 1° agosto 2013, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.

2. Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
- In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri che non applicano l'articolo 23, paragrafo 2 suddividono tra le regioni, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, il massimale nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.***
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.
4. Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle regioni *pertinenti*.
- 4 bis. Qualsiasi Stato membro che applica il paragrafo 1 può decidere, entro il 31 luglio 2013, di porre fine all'applicazione del regime di pagamento di base a livello regionale a decorrere da una data stabilita dallo Stato membro.***
5. Entro il 1° agosto 2013 gli Stati membri, *se del caso*, comunicano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 1, ***nonché*** le misure adottate per l'applicazione dei paragrafi 2, 3 ***e 4 bis***.

Articolo 21

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1. Fatto salvo *l'articolo 18, paragrafo 3*, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro *una data nel 2014 da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera d), del regolamento (UE) n. ... [regolamento orizzontale sulla PAC]* salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. *Il numero di diritti all'aiuto è pari al numero di ettari ammissibili che essi dichiarano a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento.*

2. *Gli Stati membri possono decidere, entro il 31 luglio 2013, che nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base i diritti all'aiuto siano assegnati unicamente agli agricoltori che hanno diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:*
 - a) *nel 2010 o 2011, o nel caso della Croazia nel 2013, hanno ricevuto aiuti diretti o pagamenti nazionali diretti integrativi o, nel caso di Cipro, aiuti di Stato, conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009;*

- b) non hanno ricevuto nel 2010 o 2011 nessun sostegno di cui alla lettera a) e:**
- i) abbiano prodotto, nell'ambito del regime di pagamento unico, ortofrutticoli e **patate da consumo** e/o abbiano coltivato la vite; o
 - ii) nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, abbiano posseduto terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- c) nel 2012 o 2013 siano stati loro assegnati diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 63 o della parte B o C dell'allegato IX del regolamento (CE) n. 73/2009;**
- d) nel 2012 o 2013 siano stati loro assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (CE) 73/2009.**

2 bis. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è pari al numero di ettari ammissibili, **che** l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per il 2014.

3. In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di trasferire, con un contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, i diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a uno **o più** agricoltori, purché questi ultimi soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 9.

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

5. ***Gli Stati membri possono decidere di stabilire le dimensioni minime, espresse in ettari ammissibili, delle aziende per le quali può essere chiesto di stabilire diritti all'aiuto. Tali dimensioni minime non possono essere superiori alle soglie stabilite nell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma.***

Articolo 22

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1. Per ogni anno pertinente, il valore unitario dei diritti all'aiuto è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1 ***o, se applicabile, paragrafo 2***, per il numero di diritti all'aiuto ***assegnati o esistenti nel 2014*** a livello nazionale o regionale, ***ivi compresi i diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale o regionale a norma dell'articolo 23. Il numero di diritti all'aiuto è espresso in ettari.***

- [2. Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo non inferiore al [40%] del massimale nazionale o regionale stabilito *a norma* dell'articolo 19 o dell'articolo 20, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1 *o, se applicabile, paragrafo 2*.
3. Gli Stati membri *che, in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, non hanno deciso di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti e* che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo utilizzano la parte del massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base, calcolato in conformità al paragrafo 2 *del presente articolo*, sia inferiore al valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.

A tal fine, il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato *in conformità al* paragrafo 2 *del presente articolo*, e il valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.

Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può tenere conto anche del sostegno concesso nell'anno civile 2013 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1 e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare ai settori pertinenti il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento.

Ai fini del primo comma, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto il 31 dicembre 2013 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.]

[3 bis. *Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo non inferiore al [40%] del massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1 o, se applicabile, paragrafo 2.*

Tali Stati membri possono aumentare il valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale calcolato in conformità al paragrafo 1 nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base è inferiore al valore complessivo degli aiuti, compresi gli aiuti di Stato, ricevuti da detto agricoltore in un qualsiasi anno civile nel periodo tra il 2009 e il 2013 a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.

A tal fine, il valore nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base e il valore complessivo degli aiuti, compresi gli aiuti di Stato, ricevuti da tale agricoltore nell'anno scelto dallo Stato membro nell'ambito del secondo comma a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.

Ai fini del calcolo dell'aumento, uno Stato membro può tener conto di tutto il sostegno concesso ad un agricoltore a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 nell'anno scelto dallo Stato membro a norma del secondo comma, diverso dagli aiuti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare ai settori pertinenti il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento.]

4. Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 26 del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato sia riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

- a) una durata di affitto minima;
- b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale.

4 bis. Gli Stati membri che, in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, hanno deciso di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti possono decidere di calcolare il valore dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore come valore uniforme per diritto di aiuto o adeguando il valore dei diritti all'aiuto esistenti.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda [2019], tutti i diritti all'aiuto di un determinato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una determinata regione hanno un valore unitario uniforme.

6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, in ottemperanza al diritto dell'Unione, ***in particolare ai principi di proporzionalità e non discriminazione***, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri, entro il 1° agosto 2013, stabiliscono le disposizioni da adottare ***e le comunicano alla Commissione***. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

SEZIONE 2
RISERVA NAZIONALE

Articolo 23

Costituzione e uso della riserva nazionale

1. Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale per costituire la riserva nazionale. Tale riduzione non può superare il 3% salvo ove necessario per coprire le esigenze di assegnazione stabilite al paragrafo 5, *lettera a bis*) per l'anno 2014.
2. *In deroga al paragrafo 1*, gli Stati membri *che applicano l'articolo 20* possono *costituire riserve regionali*. *A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello regionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 per costituire la riserva regionale. Detta riduzione non deve superare il 3%.*
3. Gli Stati membri *assegnano* i diritti all'aiuto della riserva nazionale *o regionale* secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

[...]

5. Gli Stati membri possono usare la riserva nazionale *o regionale* per:

a bis) assegnare diritti all'aiuto a giovani agricoltori e/o agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;

a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate e/o per compensare gli agricoltori per svantaggi specifici *e/o in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali;*

b) praticare un aumento lineare *su base permanente* del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni a norma del *presente articolo;*

b bis) coprire il fabbisogno annuale a norma dell'articolo 37, paragrafo 2 e dell'articolo 51, paragrafo 1 o adattare annualmente il valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base. La parte della riserva nazionale o regionale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 24, paragrafo 1 bis può essere utilizzata solo a tal fine.

Gli Stati membri decidono le priorità tra le possibili utilizzazioni della riserva nazionale.

6. ***Quando si applicano le lettere a bis) e a) del paragrafo 5, il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori corrisponde, per ciascun anno pertinente, al valore unitario di cui all'articolo 22, paragrafo 1, o, a seconda del caso, all'articolo 22, paragrafo 2, ovvero all'articolo 22, paragrafo 4 bis.***

7. Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 25 e 26.

Se la riserva nazionale o regionale non è sufficiente a soddisfare i casi di cui al primo comma, gli Stati membri procedono a una riduzione lineare dei diritti all'aiuto.

Articolo 24

Alimentazione della riserva nazionale

1. La riserva nazionale ***o regionale*** è alimentata dagli importi corrispondenti:
 - a) ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione:
 - i) dell'articolo 9,
 - ii) dell'articolo 10, paragrafo 1;
 - b) ***a un numero di*** diritti all'aiuto ***equivalente al numero totale di diritti all'aiuto*** non attivati ***da un agricoltore*** a norma dell'articolo 25 per un periodo di due anni ***consecutivi***, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. ***Allo scopo di determinare quali diritti detenuti da un agricoltore vengono riversati nella riserva nazionale o regionale, si dà priorità ai diritti di valore più basso;***
 - c) ai diritti all'aiuto riversati volontariamente dagli agricoltori;
 - d) all'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4;
 - e) ***fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), alla differenza tra la percentuale stimata del massimale nazionale annuo comunicato alla Commissione conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, e) la somma di tutti i pagamenti concessi conformemente all'articolo 36, paragrafo 1.***

- 1 bis.*** ***La riserva nazionale è ulteriormente alimentata dagli importi corrispondenti ai diritti all'aiuto compreso il pagamento di cui all'articolo 29, paragrafo 1, non attivati ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, in una dichiarazione per l'anno in corso.***

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per il versamento nella riserva nazionale ***o regionale*** dei diritti all'aiuto non attivati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

SEZIONE 3
ATTUAZIONE DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

Articolo 25

Attivazione dei diritti all'aiuto

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori previa attivazione, tramite dichiarazione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, [la riduzione progressiva e il livellamento,] le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, e dell'articolo 51, paragrafo 1, nonché le riduzioni ed esclusioni imposte a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

2. Ai fini del presente titolo, per "ettaro ammissibile" si intende:
 - a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole, ***comprese le superfici che non erano mantenute in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che avrebbero aderito all'Unione il 1° maggio 2004 i quali avevano optato al momento dell'adesione a favore dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie;*** o
 - b) qualsiasi superficie che nel 2008 abbia conferito un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, al titolo III e al titolo IV ***BIS*** del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che:
 - i) non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" di cui alla lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque²⁹ e della direttiva 2009/147/CE, o

²⁹ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

- ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale] oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all'articolo 23 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], o
- iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].

Ai fini del primo comma, lettera a):

- i)* quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole;
- ii)* ***gli Stati membri possono predisporre un elenco contenente le superfici che sono utilizzate prevalentemente per attività non agricole.***

Gli Stati membri stabiliscono i criteri per l'applicazione del ***primo e del secondo*** comma sul loro territorio.

Per essere ammissibili, le superfici devono essere conformi alla definizione di "ettaro ammissibile" nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Ai fini della determinazione degli "ettari ammissibili", gli Stati membri che decidono di includere superfici di prato permanente qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), possono applicare un coefficiente di riduzione per convertire tali superfici in "ettari ammissibili".

3. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%.

Articolo 26

Dichiarazione degli ettari ammissibili

1. Ai fini *dell'attivazione dei diritti all'aiuto prevista dall'articolo 25, paragrafo 1*, l'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].
2. In circostanze debitamente motivate, gli Stati membri possono autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché mantenga almeno il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per la concessione del pagamento di base per la superficie interessata.

Articolo 27

Trasferimento di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di trasferimento per successione effettiva o anticipata. Tuttavia, anche in caso di successione effettiva o anticipata, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati stabiliti.
2. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni di uno Stato membro nelle quali il valore dei diritti all'aiuto per ettaro, risultante dall'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 22, paragrafo 2 è identico.
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, *le modalità* in merito alla comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto ***che gli agricoltori sono tenuti a trasmettere*** alle autorità nazionali e i termini entro i quali deve avvenire tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 28

Poteri delegati

Per assicurare la certezza del diritto e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 per quanto riguarda:

- a) le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda;

- b) le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento o alla riduzione del valore dei diritti all'aiuto ai fini della loro assegnazione nell'ambito di una delle disposizioni del presente titolo, comprese le norme:
 - i) sulla possibilità di fissazione provvisoria del valore e del numero o di un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore;
 - ii) sulle condizioni per la fissazione del valore e del numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto;
 - iii) sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto può avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto;
- c) le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale;
- d) le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti all'aiuto;
- e) i criteri che gli Stati membri applicano **qualora decidano di** assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno attivato alcun diritto **nel 2010 o** nel 2011 o agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie **nel 2010 o** nel 2011 a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per assegnare diritti all'aiuto in caso di applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3;
- f) i criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma dell'articolo 23, paragrafi 4 e 5;
- g) le norme in merito **al contenuto della** dichiarazione e **alle condizioni per** l'attivazione dei diritti all'aiuto;
- h) le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che stabiliscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità all'articolo 25, paragrafo 3;
- i) i criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione di cui al quinto comma dell'articolo 25, paragrafo 2.**

[CAPO 2]
PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER
IL CLIMA E L'AMBIENTE

[Articolo 29

Norme generali

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, sui loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente ***di cui al paragrafo 1 bis o le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 1 ter oppure una combinazione di tutte e due.***

1 bis. Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al paragrafo 1 devono:

- a) avere almeno tre colture diverse sulle loro superfici a seminativo;
- b) mantenere il prato permanente esistente nella loro azienda; e
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla loro superficie agricola.

1 ter. Le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 1 sono:

- a) ***impegni assunti ai sensi o nel rispetto dei requisiti dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento n. 1698/2005 o dell'articolo 29, paragrafo 2 e dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].***

- b) *sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali, compresa la certificazione del rispetto della legislazione ambientale nazionale che va al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], che mirano a conseguire gli obiettivi relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. Tali sistemi devono essere efficienti, imparziali e trasparenti.*

1 quater. Gli Stati membri possono decidere di non utilizzare o di utilizzare solo una delle due opzioni di cui al paragrafo 1 ter, lettere a) e b). Essi comunicano alla Commissione gli impegni specifici di cui al paragrafo 1 ter, lettera a) e i sistemi di certificazione nazionali o regionali di cui al paragrafo 1 ter, lettera b) che intendono utilizzare come pratiche equivalenti ai sensi del paragrafo 1. La Commissione approva tali pratiche equivalenti. In alternativa, alcuni o tutti gli impegni di cui al paragrafo 1 ter, lettera a) possono essere individuati nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale approvati dalla Commissione.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e l'applicazione della disciplina finanziaria, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e le riduzioni e sanzioni imposte a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], gli Stati membri concedono il pagamento di cui al presente capo agli agricoltori che applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che sono pertinenti per loro, nonché in funzione dell'osservanza del disposto degli articoli 30, 31 e 32.

Tale pagamento assume la forma di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità è calcolata ogni anno dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nello Stato membro interessato. Non pregiudica il calcolo dei costi sostenuti e il mancato guadagno per le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 1 ter, lettera a).

3. Gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE hanno diritto al pagamento di cui al presente capo purché applichino le pratiche di cui al presente capo, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell'azienda in questione, con gli obiettivi di tali direttive.
4. Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo.

Per quanto riguarda l'agricoltura biologica, il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007.

[...]

6. ***La Commissione precisa inoltre, mediante atti di esecuzione, le norme:***
 - a) *che stabiliscono se gli impegni di cui al paragrafo 1 ter, lettera a) e i sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui al paragrafo 1 ter, lettera b) sono pratiche equivalenti ai sensi del paragrafo 1 in relazione a una o più delle pratiche agricole di cui al paragrafo 1 bis e/o in relazione a una o più delle aree di interesse ecologico elencate nell'articolo 32, paragrafo 1, tenendo conto della loro capacità di conseguire gli obiettivi relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi e*

- b) relative ai requisiti applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali di cui al paragrafo 1 ter, lettera b), compreso il livello di garanzia che tali sistemi di certificazione devono fornire per quanto riguarda la loro efficacia, imparzialità e trasparenza.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 30

Diversificazione delle colture

1. Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano oltre **15 ettari**, *su tale superficie a seminativo vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non copre più del 70% di tale superficie a seminativo e le due colture principali non coprono insieme più del 95% di tale superficie.*

1 bis bis. Il paragrafo 1 non si applica alle aziende:

- a) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno;*
- b) quando le superfici a seminativo sono interamente utilizzate per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, interamente lasciate a riposo, interamente investite a colture di leguminose, o sottoposte a una combinazione di tali tipi di impieghi, in alternativa, se tale superficie supera il 70% delle superfici a seminativo dell'azienda può essere esclusa dal requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo;*
- c) quando l'agricoltore scambia più del 50% della sua superficie agricola totale con altri agricoltori su base annua, purché dimostri che ciascuna parcella della sua superficie agricola viene coltivata con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente;*

[1 bis bis bis. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applichi alle superfici agricole di meno di 10 ettari delimitate dalla foresta circostante per il 75% o più della loro periferia e da una linea retta che segna la parte rimanente della loro periferia.]

1 bis. Ai fini del presente articolo, si intende per "coltura" la coltivazione di uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture o una coltura appartenente a famiglie di piante quali brassicacee, solanacee e cucurbitacee, nonché i terreni lasciati a riposo. Tuttavia, la coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere.

2. ***Per garantire che gli obblighi di cui al presente articolo siano applicati in modo proporzionato e non discriminatorio e conducano a una migliore tutela dell'ambiente, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55:***
- a) che aggiungano altri tipi di colture diversi da quelli indicati nel paragrafo 1 bis del presente articolo e***
- b) che stabiliscano le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse culture.***

Articolo 31

Prato permanente

1. Gli agricoltori mantengono a prato permanente le superfici dichiarate come tali nella domanda presentata a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX [regolamento orizzontale sulla PAC] per l'anno di domanda 2014, di seguito denominate "superfici di riferimento a prato permanente".
- 1 bis.*** Le superfici di riferimento a prato permanente sono aumentate per gli agricoltori che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].
2. Gli agricoltori sono autorizzati a convertire non oltre il 5% delle loro superfici di riferimento a prato permanente. Tale limite non si applica in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

2 bis bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri nei quali, per l'anno 2012, la proporzione tra pascolo permanente e superficie agricola totale non è diminuita o è diminuita in misura inferiore al [5]% a detrimento dei pascoli permanenti rispetto alla proporzione di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1122/2009 possono decidere, entro il 31 luglio 2013, di non applicare i paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri che hanno applicato l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 a livello regionale possono decidere di applicare questa deroga solo alle regioni che soddisfano la condizione di cui alla prima frase del presente paragrafo.

Gli Stati membri comunicano siffatta decisione alla Commissione.

2 bis. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 2 bis bis provvedono al mantenimento del rapporto tra i terreni investiti a prato permanente e la superficie agricola totale. Questo obbligo si applica a livello nazionale, regionale o all'opportuno livello subregionale.

2 bis bis bis. Gli Stati membri che non si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 2 bis bis e che hanno istituito un sistema di monitoraggio dei terreni investiti a prato permanente a livello nazionale, regionale o all'opportuno livello subregionale possono decidere entro il 31 luglio 2013 di applicare un sistema alternativo basato sui seguenti elementi:

- i) quando, in un dato anno, il rapporto tra i terreni investiti a prato permanente e la superficie agricola totale al rispettivo livello nazionale, regionale o all'opportuno livello subregionale non è diminuito in misura superiore al [3%] rispetto all'anno [2011, 2012], si considera che tutti gli agricoltori che rientrano in tale livello nazionale, regionale o subregionale hanno soddisfatto i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2;*

- ii) *quando, in un dato anno, il rapporto tra i terreni investiti a prato permanente e la superficie agricola al rispettivo livello nazionale, regionale o all'opportuno livello subregionale è diminuito in misura superiore al [3%] ma inferiore al [5%] rispetto all'anno [2011, 2012], si considera che tutti gli agricoltori che rientrano in tale livello nazionale, regionale o all'opportuno livello subregionale hanno soddisfatto i requisiti di cui al paragrafo 1, a condizione che abbiano presentato domanda individualmente e abbiano ricevuto un'autorizzazione ufficiale in relazione a ogni terreno investito a prato permanente da essi arato nella loro azienda;*
- iii) *quando, in un dato anno, il rapporto tra i terreni investiti a prato permanente e la superficie agricola al rispettivo livello nazionale, regionale o all'opportuno livello subregionale è diminuito in misura superiore al [5%] rispetto all'anno [2011, 2012], gli Stati membri adottano misure che impongono agli agricoltori che hanno arato dei prati senza l'autorizzazione di cui al punto ii) di riconvertire a prato i terreni precedentemente arati al fine di portare tale diminuzione sotto la soglia del [5%]. Si considera che gli agricoltori che non hanno arato terreni investiti a prato permanente e gli agricoltori che hanno ottenuto a tal fine l'autorizzazione di cui al punto ii) hanno soddisfatto i requisiti di cui al paragrafo 1. Si considera che tutti gli agricoltori che rientrano in tale livello nazionale, regionale o nell'opportuno livello subregionale hanno soddisfatto i requisiti di cui al paragrafo 1, non appena il limite massimo del [5%] sia stato ristabilito. Tale requisito non si applica quando l'aumento superiore alla soglia del [5%] deriva dall'imboschimento, a condizione che tale imboscimento sia compatibile con l'ambiente e non includa impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.*

Gli Stati membri comunicano siffatta decisione alla Commissione.

3. ***Per far sì che sia mantenuto il rapporto relativo ai prati permanenti e in particolare per assicurare l'adozione di misure qualora il rapporto tra i terreni investiti a prato permanente e la superficie agricola diminuisca oltre i limiti di cui ai paragrafi 2 bis bis, 2 bis e 2 bis bis bis, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire norme riguardanti il mantenimento del prato permanente.***

4. ***La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i metodi per la determinazione del rapporto tra prato permanente e terreni agricoli da mantenere di cui ai paragrafi 2 bis, 2 bis bis e 2 bis bis bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.***

Articolo 32

Aree di interesse ecologico

1. ***Quando la superficie agricola ammissibile di un'azienda copre più di 15 ettari, gli agricoltori provvedono affinché almeno il [7%] dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluso il prato permanente, sia costituito da aree di interesse ecologico.***

Le aree di interesse ecologico possono comprendere:

- a)*** terreni lasciati a riposo;
- b)*** terrazze;
- c)*** elementi caratteristici del paesaggio;

- d) fasce tampone *[senza fertilizzazione e pesticidi]*;
- e) *ettari ammissibili agroforestali*;
- f) *superfici di colture permanenti con più di 20 fino a meno di 50 alberi per ettaro*;
- g) *fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste*;
- h) *superfici interessate dagli impegni assunti a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 29, paragrafo 2 e dell'articolo 31, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], che sono stati stabiliti come pratiche equivalenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 6, lettera a) in relazione a una o più delle aree di cui alle lettere da a) a f) del presente comma; nonché*
- h) *superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii).*

Gli Stati membri possono decidere quale area di cui al secondo comma sia considerata area di interesse ecologico sul proprio territorio.

1 bis. Per tener conto delle specificità dei tipi di area di interesse ecologico elencate nel paragrafo 1 e facilitarne la misurazione, gli Stati membri possono avvalersi, quando calcolano gli ettari totali rappresentati dall'area di interesse ecologico dell'azienda, dei fattori di ponderazione connessi all'area elencati nell'ALLEGATO [...] del presente regolamento.

1 bis bis. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) *alle aziende la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno;*
- b) *alle superfici a seminativo dell'azienda quando tali superfici a seminativo sono interamente utilizzate per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, interamente lasciate a riposo, o sottoposte a una combinazione di tali tipi di impieghi; in alternativa, se tale superficie supera il 70% delle superfici a seminativo dell'azienda può essere esclusa dal requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo;*

- c) *alle superfici a seminativo dell'azienda investite a colture di leguminose;*
- d) *alle colture permanenti estensive dell'azienda.*

[Gli Stati membri possono inoltre decidere che il paragrafo 1 non si applichi alle superfici agricole di meno di 10 ettari delimitate dalla foresta circostante per il 75% o più della loro periferia e da una linea retta che segna la parte rimanente della loro periferia.]

1 bis bis bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che gli agricoltori possano applicare fino al 50% dei punti percentuali delle aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 mediante azioni collettive intraprese all'opportuno livello geografico al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti. Al fine di supportare l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità, gli Stati membri possono individuare l'opportuno livello geografico e gli obblighi degli agricoltori partecipanti ad azioni collettive al fine di raggiungere il valore di 3,5 punti percentuali.

2. *Per garantire l'efficienza e la coerenza della misura sulle aree di interesse ecologico tenendo conto nel contempo delle specificità degli Stati membri, è conferito alla*

Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55:

- a) *che stabiliscano ulteriori criteri per i tipi di superfici di cui al paragrafo 1 del presente articolo che possono essere considerati aree di interesse ecologico*
- b) *che aggiungano altri tipi di aree, oltre a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale di cui al suddetto paragrafo.*
- c) *che stabiliscano criteri per i tipi di superfici di cui al paragrafo 1 bis bis, lettera d) del presente articolo che possono essere considerati aree estensive.*

Nell'aggiungere altri tipi di aree d'interesse ecologico, la Commissione garantisce che si prefiggano il miglioramento della prestazione ambientale generale dell'azienda, in particolare per quanto concerne la biodiversità, il miglioramento della qualità del suolo e delle acque, il paesaggio e gli obiettivi di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

Articolo 33

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri usano il [30%] del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
2. Gli Stati membri applicano il pagamento di cui al presente capo a livello nazionale.

*Quando applicano l'articolo 20, **gli Stati membri possono decidere di applicare il pagamento** a livello regionale. In **tale** caso, **essi** usano in ciascuna regione una quota del massimale fissato a norma del paragrafo 3. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, per il massimale determinato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, **dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, in caso di applicazione dell'articolo 20, secondo comma.***

3. La Commissione stabilisce ogni anno, mediante atti di esecuzione, il massimale corrispondente per il pagamento di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.]

CAPO 3
PAGAMENTO PER LE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI

Articolo 34

Norme generali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1 e le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere il pagamento di cui al paragrafo 1 per tutte le zone contemplate dal medesimo paragrafo oppure, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, di limitare tale pagamento ad alcune delle zone ***designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...]*** [regolamento sviluppo rurale].
3. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione della disciplina finanziaria, [la riduzione progressiva e il livellamento,] la riduzione lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso annualmente per gli ettari ammissibili situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo ed è erogato dietro attivazione dei diritti all'aiuto su tali ettari detenuti dall'agricoltore interessato.

4. Il pagamento per ettaro di cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono situati nelle zone per le quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare il pagamento di cui al **paragrafo 1** a livello regionale alle condizioni previste dal presente paragrafo.
In tal caso gli Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche che costituiscono vincoli naturali e le condizioni agronomiche.
Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
Il pagamento a livello regionale è calcolato dividendo il massimale regionale calcolato in conformità al terzo comma per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle quali lo Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 35

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 34, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1° agosto 2013, di utilizzare fino al 5% del loro massimale nazionale annuo di cui all'allegato II. ***Entro tale data comunicano la loro decisione alla Commissione.***
Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la propria decisione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. ***Essi comunicano alla Commissione la percentuale riveduta entro il 1° agosto 2016.***

2. *In base alla* percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, i corrispondenti massimali per tale pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

CAPO 4
PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI

Articolo 36

Norme generali

1. Gli Stati membri [concedono/*possono* concedere]³⁰ un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.

2. Ai fini del presente capo, per "giovane agricoltore" si intende una *persona fisica*:
 - a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] e
 - b) che non ha *più di* 40 anni *nell'anno* della presentazione della domanda *nell'ambito del regime di pagamento di base* di cui alla lettera a).

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri obiettivi per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera u), e/o dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale] ai fini dell'ammissibilità al pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, [la riduzione progressiva e il livellamento,] le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

³⁰ In sede di Consiglio del 22 ottobre 2012 la presidenza ha rilevato che né la proposta della Commissione relativa a un regime obbligatorio né la proposta alternativa relativa a un regime facoltativo potevano ottenere il sostegno della maggioranza.

4. Il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda di cui al paragrafo 2, lettera a).
5. Gli Stati membri calcolano ogni anno l'importo del pagamento di cui al paragrafo 1 moltiplicando ***il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per un tasso forfettario*** corrispondente al 25% del valore medio dei diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore ***o al 25% di un importo calcolato dividendo una cifra corrispondente a una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, di cui all'allegato II, per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26. La percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale stabilito per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, per il 2014.***

Nell'applicare il primo comma, gli Stati membri ***possono stabilire*** limiti massimi in relazione al numero di diritti all'aiuto attivati da prendere in considerazione. ***Tali limiti massimi non sono inferiori a 25 ettari o alle dimensioni medie delle aziende agricole in uno Stato membro riportate nell'allegato VI.***

[...]

[...]

6. ***Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare discriminazioni tra loro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 per quanto riguarda le condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo.***

Articolo 37

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36, gli Stati membri usano una percentuale del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, che non deve superare il 2%. Essi comunicano alla Commissione, entro il 31 agosto 2013, la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento.
- Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 31 agosto ***di ogni anno*** la propria percentuale stimata, con effetto a decorrere ***dall'anno successivo***. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riveduta entro il 31 agosto ***dell'anno precedente a quello in cui si applicherà la percentuale riveduta.***
2. ***Se uno Stato membro decide di calcolare l'importo del pagamento di cui al paragrafo 1 a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) si applicano le seguenti condizioni:***
- a)*** fatta salva la percentuale massima del 2% fissata al paragrafo 1 ***del presente articolo***, se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 ***del presente articolo*** e se tale massimale è inferiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri ***finanziano la differenza applicando l'articolo 23, paragrafo 5 nell'anno pertinente e/o praticando*** una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 25;

b) se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 *del presente articolo* e se tale massimale è pari al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare a norma dell'articolo 36 per rispettare tale massimale.

3. In base alla percentuale stimata *o fissa* comunicata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, i corrispondenti massimali per il pagamento di cui all'articolo 36. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

TITOLO IV
SOSTEGNO ACCOPPIATO

CAPO 1
SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO

Articolo 38

Norme generali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo.
Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.
2. Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente *ai* settori o *alle* regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli si trovano in difficoltà e rivestono particolare importanza per ragioni economiche e/o sociali e/o ambientali.
3. In deroga al paragrafo 2, il sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detenevano diritti all'aiuto concessi a norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e dell'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma dell'articolo 60 e dell'articolo 65, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non hanno ettari ammissibili ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.

4. Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nelle regioni interessate.
5. Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.
6. Il sostegno accoppiato concesso a norma del presente articolo è coerente con le altre misure e politiche dell'Unione.
7. ***Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 per quanto riguarda:***
 - a) le condizioni per la concessione del sostegno di cui al presente capo;
 - b) norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno.

Articolo 39

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di utilizzare fino al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II purché:
- a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 2013, il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009 o abbiano finanziato misure a norma dell'articolo 111 del medesimo regolamento o siano interessati dalla deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e/o
 - b) abbiano usato, per almeno un anno nel periodo 2010-2013, oltre il 5% dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, per finanziare le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv) e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e) del medesimo regolamento o le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6 del medesimo regolamento.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che hanno usato, per almeno un anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, per finanziare le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento o le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare più del 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II previa approvazione della Commissione in conformità all'articolo 41 *del presente regolamento*.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:
- a) di aumentare la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1 e 2, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, e se del caso, di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;
 - b) di ridurre la percentuale utilizzata per il finanziamento del sostegno accoppiato e, se del caso, di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;
 - c) di porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.
5. A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi da 1 a 4 riguardo alla proporzione del massimale nazionale da utilizzare, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, i corrispondenti massimali per il sostegno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 40

Comunicazioni

1. ***Gli Stati membri comunicano*** alla Commissione ***le*** decisioni di cui all'articolo 39 entro le date previste da tale articolo. ***Ad*** esclusione della decisione di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera c), la comunicazione contiene informazioni sulle regioni interessate, sui tipi di agricoltura o i suoi settori selezionati e sul livello di sostegno da concedere.
2. Le decisioni di cui all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, o, se del caso, di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), contengono inoltre una descrizione dettagliata della situazione particolare della regione interessata e delle caratteristiche particolari dei tipi di agricoltura o dei settori agricoli specifici che rendono la percentuale di cui all'articolo 39, paragrafo 1 insufficiente per far fronte alle difficoltà di cui all'articolo 38, paragrafo 2 e che giustificano un aumento del livello di sostegno.

Articolo 41

Approvazione della Commissione

1. La Commissione approva, mediante atti *di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2 o paragrafo 3*, la decisione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), se è dimostrato che, nella regione o nel settore interessato, esiste una delle seguenti esigenze:
 - a) la necessità di mantenere un determinato livello di una produzione specifica a causa della mancanza di alternative e di ridurre il rischio di abbandono della produzione e i conseguenti problemi sociali e/o ambientali;
 - b) la necessità di fornire un approvvigionamento stabile all'industria di trasformazione locale, evitando in tal modo le conseguenze economiche e sociali negative di una eventuale ristrutturazione;
 - c) la necessità di compensare gli agricoltori di un determinato settore per gli svantaggi derivanti dal protrarsi delle perturbazioni sul relativo mercato;
 - d) la necessità di intervenire qualora l'esistenza di qualsiasi altro sostegno disponibile nell'ambito del presente regolamento, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale] o di qualsiasi regime di aiuti di Stato approvato sia ritenuta insufficiente a soddisfare le esigenze di cui alle lettere a), b) e c).

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme sulla procedura di valutazione e approvazione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

CAPO 2
PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE

Articolo 42

Campo di applicazione

Alle condizioni specificate nel presente capo, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 ("pagamento specifico per il cotone").

Articolo 43

Ammissibilità

1. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. Per essere ammissibile, la superficie deve essere situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate **dallo Stato membro** ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.
Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone di qualità sana, leale e mercantile.
2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità alle norme e alle condizioni da adottare a norma del paragrafo 3.
3. Per garantire una gestione efficiente del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 per quanto riguarda le norme e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione *per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone* e sulle comunicazioni ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 44

Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento

1. Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:
- Bulgaria: 3 342 ha,
 - Grecia: 250 000 ha,
 - Spagna: 48 000 ha,
 - Portogallo: 360 ha.
2. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:
- Bulgaria: 1,2 t/ha,
 - Grecia: 3,2 t/ha,
 - Spagna: 3,5 t/ha,
 - Portogallo: 2,2 t/ha.
3. L'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è stabilito moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:
- Bulgaria: 523,02 EUR nel 2014; 588,06 EUR nel 2015 e 661,79 EUR a decorrere dal 2016
 - Grecia: 238,86 EUR
 - Spagna: 369,33 EUR
 - Portogallo: 232,57 EUR

4. Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo di cui al paragrafo 3 per tale Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.
5. Per *rendere possibile* l'applicazione del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 per quanto riguarda le condizioni di concessione di *tale* pagamento, i requisiti di ammissibilità e le pratiche agronomiche.
6. La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione, norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 45

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. Ai fini del presente capo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:
 - a) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
 - b) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
 - c) orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare in termini di qualità e di tutela dei consumatori;
 - d) aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto;
 - e) elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.

2. Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri da definire a norma del paragrafo 3.
3. ***Per garantire l'applicazione efficace del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 per quanto riguarda:***
 - a) i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;
 - b) gli obblighi dei produttori;
 - c) le norme ***atte a disciplinare la situazione in cui*** un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi tali criteri.

Articolo 46

Concessione del pagamento

1. Agli agricoltori è concesso il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile a norma dell'articolo 44.
2. Agli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta è concesso il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all'articolo 44, paragrafo 1, maggiorato di 2 EUR.

TITOLO V
REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI

Articolo 47

Norme generali

1. ***Gli Stati membri possono stabilire un regime secondo le condizioni previste nel presente titolo (di seguito "regime per i piccoli agricoltori").***

Gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione a **questo** regime.

2. I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.
3. Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.
4. ***Nessun beneficio previsto dal presente titolo è concesso a favore degli agricoltori che risultano aver creato artificialmente, a decorrere dal 19 ottobre 2011, le condizioni per beneficiare del regime di sostegno ai sensi del presente titolo.***

Partecipazione

1. Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda *entro una data che sarà fissata dagli Stati membri, ma comunque* entro il 15 ottobre 2014. *La data fissata dagli Stati membri non può, tuttavia, essere precedente all'ultimo giorno previsto per la presentazione di una domanda al regime di pagamento di base. Gli Stati membri provvedono affinché una stima dell'importo del pagamento di cui all'articolo 49 sia resa nota agli agricoltori prima della data di applicazione fissata dallo Stato membro.*

Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori entro *la data stabilita dallo Stato membro* o che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data o quelli selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime.

2. *In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che hanno fissato il valore del pagamento annuale per ciascun agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera c), possono disporre che gli agricoltori il cui aiuto è inferiore a un importo che sarà determinato dal rispettivo Stato membro ma non è superiore a 1000 EUR, siano inclusi automaticamente nel regime per i piccoli agricoltori se non informano in modo esplicito lo Stato membro della loro intenzione di ritirarsi dal regime entro il 15 ottobre 2014.*

Importo del pagamento

1. Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo *per ciascun agricoltore che partecipa al* regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:
 - a) un importo non superiore al 15% del pagamento medio nazionale per beneficiario;
 - b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente al numero di ettari fino a un massimo di tre;
 - c) ***un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore nel 2014 come pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, e, se del caso, come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3, come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4 e come sostegno accoppiato di cui al titolo IV.***

La media nazionale di cui al primo comma, lettera a), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno ottenuto diritti all'aiuto a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.

La media nazionale di cui al primo comma, lettera b), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26 nel 2014.

- 2 bis. ***Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono inferiori a 500 EUR e non sono superiori a 1 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b) dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 000 EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.***

2. L'importo di cui al paragrafo 1, **lettera c)** non è superiore a 1 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 1, **lettera c)** dà esito a un importo inferiore a 500 EUR, **gli Stati membri possono decidere di arrotondarlo a 500 EUR.**
3. In deroga **ai paragrafi 2 bis e 2, in Croazia, Cipro, Slovenia** e a Malta l'importo di cui al paragrafo 1 può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR, ma non inferiore a 200 EUR **o, nel caso di Malta, non inferiore a 50 EUR.**

Articolo 50

Condizioni particolari

1. Per la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, gli agricoltori:
 - a) mantengono almeno un numero di ettari corrispondente al numero di diritti all'aiuto detenuti;
 - b) soddisfano il requisito minimo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).
2. I diritti all'aiuto attivati nel 2014 a norma degli articoli 25 e 26 da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati diritti attivati per la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime.
I diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore per la durata della partecipazione a tale regime non sono considerati diritti all'aiuto non utilizzati da riversare nella riserva nazionale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b).

3. In deroga all'articolo 27, i diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. Gli agricoltori che, tramite successione effettiva o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i diritti all'aiuto.

4. ***Per assicurare la certezza del diritto*** è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 ***che definiscano le*** condizioni di partecipazione al regime in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia.

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono dagli importi totali disponibili per i rispettivi pagamenti gli importi corrispondenti a quelli che spetterebbero ai piccoli agricoltori come pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2 nonché, se del caso, come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3, come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4, e come sostegno accoppiato di cui al titolo IV.

La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità al primo comma è finanziata ***in uno o più dei seguenti modi:***

- a) applicando l'articolo 23, paragrafo 5 nell'anno pertinente;*
- b) utilizzando i fondi inutilizzati nell'anno pertinente per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori di cui al capo 4 del titolo III;*
- c) applicando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma dell'articolo 25.*

Gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al primo comma restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

2. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri ***che fissano l'importo del pagamento annuale a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, lettere a) o b), oppure a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera c) in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 2,*** praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale.

TITOLO VI
PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE NAZIONALI PER IL SETTORE DEL COTONE

Articolo 52

Uso del bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione

1. Per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, il bilancio annuale disponibile a tal fine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è trasferito con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014 ***ed è destinato a costituire*** fondi unionali aggiuntivi per le misure finanziate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].

2. Per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 637/2008, ***il pertinente bilancio annuale disponibile a norma dell'***articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è incluso con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017 nei rispettivi massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1
COMUNICAZIONI E SITUAZIONI DI EMERGENZA

Articolo 53

Obblighi di comunicazione

1. ***Per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 sulle misure necessarie riguardanti le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione ai fini del presente regolamento oppure per la verifica, il controllo, il monitoraggio, la valutazione e l'audit dei pagamenti diretti e nel rispetto degli obblighi previsti da accordi internazionali conclusi attraverso una decisione del Consiglio, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. A tal fine essa tiene conto del fabbisogno di dati e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.***

Ove opportuno, le informazioni ottenute possono essere trasmesse o rese disponibili a organizzazioni internazionali e alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere pubblicate, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

2. ***Per rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di definire ulteriori norme concernenti:***
 - a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;

[...]

b bis) le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione;

- c) le regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
- d) le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

a bis) i metodi di comunicazione delle informazioni;

- a) le regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo;
- b) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, al calendario e alle scadenze;
- c) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse degli agricoltori e delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 53 bis

Trattamento e protezione dei dati personali

- 1. Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali ai fini di cui all'articolo 53, paragrafo 1 e non ne effettuano il trattamento in modo incompatibile con tali fini.***
- 2. Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.***

3. *I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.*

4. *Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.*

Articolo 54

Misure per risolvere problemi specifici

1. La Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi specifici. Tali **atti di esecuzione** possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

2. *Se* imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati **lo richiedono**, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 3, atti di esecuzione immediatamente applicabili **allo scopo di risolvere i succitati problemi specifici e di assicurare nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti in circostanze straordinarie.**

CAPO 2
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

Articolo 55

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati *di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 17 ter, paragrafo 6, all'articolo 28, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 38, paragrafo 7, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 50, paragrafo 4, all'articolo 53, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 58* è conferito alla Commissione per un periodo *di sette anni* a decorrere dal *[inserire data di entrata in vigore del regolamento]*. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è prorogata tacitamente per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.*
3. La delega di potere di cui *all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 17 ter., paragrafo 6, all'articolo 28, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 38, paragrafo 7, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 50, paragrafo 4, all'articolo 53, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 58* può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi *dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 17 ter, paragrafo 6, dell'articolo 28, dell'articolo 30, paragrafo 2, dell'articolo 31, paragrafo 3, dell'articolo 32, paragrafo 2, dell'articolo 36, paragrafo 6, dell'articolo 38, paragrafo 7, dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 50, paragrafo 4, dell'articolo 53, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 58* entra in vigore solo se il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione l'intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 56

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per i pagamenti diretti". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. ***Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 2 e all'articolo 53, paragrafo 3³¹, se il comitato non formula alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.***
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

³¹ Da adattare, se del caso, alla luce degli sviluppi della posizione del Consiglio sull'ecosostenibilità.

CAPO 3
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 57

Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 637/2008 è abrogato *con effetto dal 1° gennaio 2014*.
Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017 agli Stati membri che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma di tale regolamento.

2. Il regolamento (CE) n. 73/2009 è abrogato *con effetto dal 1° gennaio 2014*.

Fatto salvo il paragrafo 3, i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

3. I riferimenti fatti nel presente regolamento al regolamento (CE) n. 73/2009 e al regolamento (CE) n. 1782/2003 si intendono fatti a detti regolamenti quali in vigore prima della loro abrogazione.

Articolo 58

Disposizioni transitorie

Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori.

Articolo 59

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [settimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, l'articolo 14, ***l'articolo 18, paragrafo 2***, l'articolo 20, paragrafo 5, l'articolo 22, paragrafo 6, l'articolo 35, paragrafo 1, l'articolo 37, paragrafo 1, e l'articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Elenco dei regimi di sostegno

Settore	Base giuridica	Note
Pagamento di base	Titolo III, capo 1, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	Titolo III, capo 2, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Pagamento per gli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali specifici	Titolo III, capo 3, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Pagamento per i giovani agricoltori	Titolo III, capo 4, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Sostegno accoppiato facoltativo	Titolo IV, capo 1, del presente regolamento	
Cotone	Titolo IV, capo 2, del presente regolamento	Pagamento per superficie
Pagamento per i piccoli agricoltori	Titolo V del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Posei	Titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006	Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi
Isole del Mar Egeo	Capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006	Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi

ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all'articolo 6

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2014	2015	2016	2017	2018	2019 e seguenti
Belgio	553 521	544 065	534 632	525 205	525 205	525 205
Bulgaria	655 661	737 164	810 525	812 106	812 106	812 106
Repubblica ceca	892 698	891 875	891 059	890 229	890 229	890 229
Danimarca	942 931	931 719	920 534	909 353	909 353	909 353
Germania	5 275 876	5 236 176	5 196 585	5 156 970	5 156 970	5 156 970
Estonia	108 781	117 453	126 110	134 749	134 749	134 749
Irlanda	1 240 652	1 239 027	1 237 413	1 235 779	1 235 779	1 235 779
Grecia	2 099 920	2 071 481	2 043 111	2 014 751	2 014 751	2 014 751
Spagna	4 934 910	4 950 726	4 966 546	4 988 380	4 988 380	4 988 380
Francia	7 732 611	7 694 854	7 657 219	7 619 511	7 619 511	7 619 511
Croazia	111 900	130 550	149 200	186 500	223 800	261 100*
Italia	4 023 865	3 963 007	3 902 289	3 841 609	3 841 609	3 841 609
Cipro	52 273	51 611	50 950	50 290	50 290	50 290
Lettonia	163 261	181 594	199 895	218 159	218 159	218 159
Lituania	396 499	417 127	437 720	458 267	458 267	458 267
Lussemburgo	34 313	34 250	34 187	34 123	34 123	34 123
Ungheria	1 298 104	1 296 907	1 295 721	1 294 513	1 294 513	1 294 513
Malta	5 316	5 183	5 050	4 917	4 917	4 917
Paesi Bassi	806 975	792 131	777 320	762 521	762 521	762 521
Austria	707 503	706 850	706 204	705 546	705 546	705 546
Polonia	3 038 969	3 066 519	3 094 039	3 121 451	3 121 451	3 121 451
Portogallo	573 046	585 655	598 245	610 800	610 800	610 800
Romania	1 472 005	1 692 450	1 895 075	1 939 357	1 939 357	1 939 357
Slovenia	141 585	140 420	139 258	138 096	138 096	138 096
Repubblica slovacca	386 744	391 862	396 973	402 067	402 067	402 067
Finlandia	533 932	534 315	534 700	535 075	535 075	535 075
Svezia	710 853	711 798	712 747	713 681	713 681	713 681
Regno Unito	3 624 384	3 637 210	3 650 038	3 662 774	3 662 774	3 662 774

** Per la Croazia, il massimale nazionale per l'anno civile 2020 è pari a 298 400 000 EUR, per il 2021 è pari a 335 700 000 EUR e per il 2022 a 373 000 000 EUR.*

ALLEGATO III

Massimali nazionali di cui all'articolo 7

(in milioni di EUR)

Anno civile	2014	2015	2016	2017	2018	2019 e seguenti
Belgio	553,5	544,1	534,6	525,2	525,2	525,2
Bulgaria	656,2	733,6	799,7	801,2	801,2	801,2
Repubblica ceca	892,5	891,7	890,9	890,0	890,0	890,0
Danimarca	942,8	931,6	920,4	909,3	909,3	909,3
Germania	5 275,3	5 235,6	5 196,1	5 156,5	5 156,5	5 156,5
Estonia	108,8	117,5	126,1	134,7	134,7	134,7
Irlanda	1 240,7	1 239,0	1 237,4	1 235,8	1 235,8	1 235,8
Grecia	2 253,2	2 226,5	2 199,8	2 173,1	2 173,1	2 173,1
Spagna	4 978,9	4 994,4	5 010,0	5 031,4	5 031,4	5 031,4
Francia	7 732,6	7 694,9	7 657,2	7 619,5	7 619,5	7 619,5
Croazia	111,9	130,6	149,2	186,5	223,8	261,1*
Italia	4 023,6	3 962,8	3 902,1	3 841,4	3 841,4	3 841,4
Cipro	52,3	51,6	51,0	50,3	50,3	50,3
Lettonia	163,3	181,6	199,9	218,2	218,2	218,2
Lituania	396,5	417,0	437,6	458,1	458,1	458,1
Lussemburgo	34,3	34,2	34,2	34,1	34,1	34,1
Ungheria	1 289,2	1 288,0	1 286,8	1 285,7	1 285,7	1 285,7
Malta	5,3	5,2	5,0	4,9	4,9	4,9
Paesi Bassi	807,0	792,1	777,3	762,5	762,5	762,5
Austria	707,5	706,9	706,2	705,5	705,5	705,5
Polonia	3 038,9	3 066,4	3 093,9	3 121,4	3 121,4	3 121,4
Portogallo	573,2	585,8	598,4	611,0	611,0	611,0
Romania	1 468,0	1 684,0	1 880,9	1 924,0	1 924,0	1 924,0
Slovenia	141,6	140,4	139,3	138,1	138,1	138,1
Repubblica slovacca	384,4	389,5	394,5	399,4	399,4	399,4
Finlandia	533,9	534,3	534,7	535,1	535,1	535,1
Svezia	710,9	711,8	712,7	713,7	713,7	713,7
Regno Unito	3 534,9	3 547,1	3 559,2	3 571,3	3 571,3	3 571,3

** Per la Croazia il massimale netto stimato per l'anno civile 2020 è di 298,4 Mio EUR, per il 2021 è di 335,7 Mio EUR e per il 2022 è di 373 Mio EUR.*

ALLEGATO IV

Coefficients da applicare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1

Stato Membro	Limite per la soglia in EUR (articolo 10, paragrafo 1, lettera a)	Limite per la soglia in ettari (Articolo 10, paragrafo 1, lettera b))
Belgio	400	2
Bulgaria	200	0,5
Repubblica ceca	200	5
Danimarca	300	5
Germania	300	4
Estonia	100	3
Irlanda	200	3
Grecia	400	0,4
Spagna	300	2
Francia	300	4
Croazia	100	1
Italia	400	0,5
Cipro	300	0,3
Lettonia	100	1
Lituania	100	1
Lussemburgo	300	4
Ungheria	200	0,3
Malta	500	0,1
Paesi Bassi	500	2
Austria	200	2
Polonia	200	0,5
Portogallo	200	0,3
Romania	200	0,3
Slovenia	300	0,3
Repubblica slovacca	200	2
Finlandia	200	3
Svezia	200	4
Regno Unito	200	5

ALLEGATO V

Disposizioni finanziarie che si applicano alla Bulgaria e alla Romania a norma degli articoli 16 e 17

A. Importi per il calcolo dei massimali nazionali per i pagamenti di cui all'articolo 16

(in migliaia di EUR)

	2014	2015
Bulgaria	805 847	808 188
Romania	1 802 977	1 849 068

B. Importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del regime di pagamento di base di cui all'articolo 17, paragrafo 2

(in migliaia di EUR)

	2014	2015
Bulgaria	150 186	71 024
Romania	330 971	156 618

C. Importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del pagamento specifico per il cotone di cui all'articolo 17, paragrafo 3

(in EUR)

	2014	2015
Bulgaria	556 523	295 687

ALLEGATO V bis

Disposizioni finanziarie che si applicano alla Croazia a norma degli articoli 10 e 17 bis

A. Importi per l'applicazione dell'articolo 10:

(in migliaia di EUR)

<i>Croazia</i>	<i>373 000</i>

B. Importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3:

(in migliaia di EUR)

	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>Croazia</i>	<i>261 100</i>	<i>242 450</i>	<i>223 800</i>	<i>186 500</i>	<i>149 200</i>	<i>111 900</i>	<i>74 600</i>	<i>37 300</i>

ALLEGATO V ter

Importo massimo da aggiungere agli importi fissati nell'allegato II
in conformità all'articolo 17 ter, paragrafo 2

(in migliaia di EUR)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Croazia</i>	2 880	3 360	3 840	4 800	5 760	6 720	7 680	8 640	9 600

ALLEGATO VI

Dimensioni medie delle aziende agricole da prendere in considerazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

Stato Membro	Dimensioni medie delle aziende agricole (in ettari)
Belgio	29
Bulgaria	6
Repubblica ceca	89
Danimarca	60
Germania	46
Estonia	39
Irlanda	32
Grecia	5
Spagna	24
Francia	52
Croazia	5,9
Italia	8
Cipro	4
Lettonia	16
Lituania	12
Lussemburgo	57
Ungheria	7
Malta	1
Paesi Bassi	25
Austria	19
Polonia	6
Portogallo	13
Romania	3
Slovenia	6
Repubblica slovacca	28
Finlandia	34
Svezia	43
Regno Unito	54

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 73/2009	Il presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 1	Articolo 1	-
-	Articolo 2	-
Articolo 2	Articolo 4	-
-	Articolo 5, paragrafo 2	-
Articolo 3	Articolo 5	-
Articolo 4, paragrafo 1	-	Articolo 91
Articolo 4, paragrafo 2	-	Articolo 95
Articolo 5	-	Articolo 93
Articolo 6, paragrafo 1	-	Articolo 94
Articolo 6, paragrafo 2	-	-
Articolo 7	-	-
Articolo 8, paragrafi 1 e 2	Articolo 7, paragrafi 1 e 3	-
-	Articolo 7, paragrafo 2	-
Articolo 9	-	-
Articolo 10	-	-
Articolo 11, paragrafi 1 e 2	-	Articolo 25, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 8	-
Articolo 12, paragrafi 1 e 2	-	Articolo 12
Articolo 12, paragrafo 3	-	Articolo 14
Articolo 12, paragrafo 4	-	-
Articolo 13	-	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 14	-	Articolo 68
Articolo 15	-	Articolo 69
Articolo 16	-	Articolo 70
Articolo 17	-	Articolo 71
Articolo 18	-	Articolo 72
Articolo 19	-	Articolo 73
Articolo 20	-	Articolo 75
Articolo 21	-	Articolo 75, paragrafo 4
Articolo 22	-	Articolo 96
Articolo 23	-	Articolo 97
Articolo 24	-	Articolo 99
Articolo 25	-	Articolo 100
Articolo 26	-	Articolo 63
Articolo 27, paragrafo 1	-	Articolo 102, paragrafo 3
Articolo 27, paragrafo 2	-	Articolo 49
Articolo 27, paragrafo 3	-	Articolo 69, paragrafo 3

-	Articolo 9	-
Articolo 28, paragrafi 1 e 2	Articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4	-
-	Articolo 10, paragrafo 2	-
Articolo 28, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto ii)	-
-	Articolo 23, paragrafo 1, lettere a), punto i), b), c) e d)	-
-	Articolo 11	-
Articolo 29	-	Articolo 76
Articolo 30	-	Articolo 62
Articolo 31	-	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 32	Articolo 15	-
Articolo 33, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1	-
-	Articolo 18, paragrafo 2	-
Articolo 34, paragrafi 1 e 2	Articolo 25, paragrafi 1 e 2	-
Articolo 35	Articolo 26	-
Articolo 36	-	-
Articolo 37	Articolo 12	-
-	Articolo 14	-
Articolo 38	-	-
Articolo 39, paragrafo 1	Articolo 25, paragrafo 3	-
Articolo 40, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1	-
Articolo 40, paragrafo 2	Articolo 19, paragrafo 3	-
Articolo 41, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1	-
Articolo 41, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafi 3 e 4	-
Articolo 41, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 5, lettera a)	-
Articolo 41, paragrafo 5	Articolo 23, paragrafo 5, lettera b)	-
-	Articolo 23, paragrafi 6 e 7	-
Articolo 41, paragrafo 6	Articolo 22, paragrafo 4	-
Articolo 42	Articolo 24, paragrafo 1, lettera b)	-
Articolo 43, paragrafi 1 e 2	Articolo 25, paragrafi 1 e 2	-
Articolo 43, paragrafo 3	-	-
Articolo 44	-	-
Articolo 45	-	-
-	-	-
-	Articolo 19, paragrafi 1 e 2	-
Articolo 46, paragrafi 1-4	Articolo 20, paragrafi 1-4	-
Articolo 46, paragrafo 5	-	-
-	Articolo 21	-
Articolo 47, paragrafo 1	-	-
Articolo 47, paragrafo 2	Articolo 22, paragrafo 1, applicazione regionale	-
-	Articolo 22, paragrafo 1, applicazione nazionale	-
-	Articolo 22, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7	-
Articolo 48	-	-
Articolo 49	-	-
Articolo 50	-	-

Articolo 51	-	-
Articolo 52	-	-
Articolo 53	-	-
Articolo 54	-	-
Articolo 55	-	-
Articolo 56	-	-
Articolo 57	-	-
<i>Articolo 57 bis</i>	<i>Articolo 17 ter</i>	-
Articolo 58	-	-
Articolo 59	-	-
Articolo 60	-	-
Articolo 61	-	-
Articolo 62	-	-
Articolo 63	-	-
Articolo 64	-	-
Articolo 65	-	-
Articolo 66	-	-
Articolo 67	-	-
Articolo 68	-	-
Articolo 69	-	-
Articolo 70	-	-
Articolo 71	-	-
Articolo 72	-	-
Articolo 73	-	-
Articolo 74	-	-
Articolo 75	-	-
Articolo 76	-	-
Articolo 77	-	-
Articolo 78	-	-
Articolo 79	-	-
Articolo 80	-	-
Articolo 81	-	-
Articolo 82	-	-
Articolo 83	-	-
Articolo 84	-	-
Articolo 85	-	-
Articolo 86	-	-
Articolo 87	-	-
Articolo 88	Articolo 42	-
Articolo 89	Articolo 43	-
Articolo 90	Articolo 44	-
Articolo 91	Articolo 45	-
Articolo 92	Articolo 46	-
Articolo 93	-	-

Articolo 94	-	-
Articolo 95	-	-
Articolo 96	-	-
Articolo 97	-	-
Articolo 98	-	-
Articolo 99	-	-
Articolo 100	-	-
Articolo 101	-	-
Articolo 102	-	-
Articolo 103	-	-
Articolo 104	-	-
Articolo 105	-	-
Articolo 106	-	-
Articolo 107	-	-
Articolo 108	-	-
Articolo 109	-	-
Articolo 110	-	-
Articolo 111	-	-
Articolo 112	-	-
Articolo 113	-	-
Articolo 114	-	-
Articolo 115	-	-
Articolo 116	-	-
Articolo 117	-	-
Articolo 118	-	-
Articolo 119	-	-
Articolo 120	-	-
Articolo 121	<i>Articoli 16 e 16 bis</i>	-
Articolo 122	-	-
Articolo 123	-	-
Articolo 124	-	-
Articolo 124, paragrafo 6	-	Articolo 98
Articolo 125	-	-
Articolo 126	-	-
Articolo 127	-	-
Articolo 128	-	-
Articolo 129	-	-
Articolo 130	-	-
Articolo 131	-	-
Articolo 132	<i>Articoli 17 e 17 bis</i>	-
Articolo 133	-	-
-	Articolo 28	-
-	Articolo 29	-
-	Articolo 20	-
-	Articolo 31	-

-	Articolo 32	-
-	Articolo 33	-
-	Articolo 34	-
-	Articolo 35	-
-	Articolo 36	-
-	Articolo 37	-
-	Articolo 47	-
-	Articolo 48	-
-	Articolo 49	-
-	Articolo 50	-
-	Articolo 51	-
Articolo 134	-	-
Articolo 135	-	-
Articolo 136	-	-
-	Articolo 52	-
Articolo 137	-	-
Articolo 138	Articolo 3	-
Articolo 139	Articolo 13	-
Articolo 140	Articolo 53	-
Articolo 141	Articolo 56	-
Articolo 142	Articolo 55	-
Articolo 142, lettera r)	Articolo 54	-
Articolo 143	-	-
Articolo 144	-	-
Articolo 145	-	-
Articolo 146	Articolo 55	-
Articolo 146 bis	-	-
Articolo 147	Articolo 56	-
Articolo 148	-	-
Articolo 149	Articolo 57	-
